



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto
Gaeta

“ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE”
(*modifica degli artt.6 e 7 dell’ordinanza n.14/2017*)

ORDINANZA N. 25/2022

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Gaeta:

- VISTO il combinato disposto degli artt. 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione e art. 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante le *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto del turismo nautico”*;
- VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i. recante *“codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dlel’art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172”*;
- VISTO il d.m. 29 luglio 2008, n.148 e s.m.i. recante il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
- VISTA la circolare congiunta n. 82/022468/I in data 03.04.02 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTA la circolare prot. n.02.01.04/31678, in data 30.03.2006, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante *“disciplina delle attività balneari: linee d’indirizzo”*;
- VISTA la propria ordinanza n. 53/07, in data 7 maggio 2007;
- VISTA la propria ordinanza n. 14/2017, in data 28 aprile 2017, recante *“ordinanza di sicurezza balneare”*;
- CONSIDERATO che il servizio di assistenza e salvataggio, organizzato secondo le previsioni ed in linea con le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della citata ordinanza n. 14/2017, costituisce specifico obbligo per i concessionari, all’interno delle aree demaniali marittime assentite in concessione con valido titolo rilasciato dalla competente civica amministrazione, per chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 e, per le spiagge ed i tratti di litorale frequentati da bagnanti liberi all’uso pubblico, dei Comuni;

O R D I N A

ARTICOLO 1

MODIFICHE ALL’ORDINANZA N. 14/2017 IN DATA 28 APRILE 2017

Sono apportate le seguenti modifiche all’ordinanza n. 14/2017 in data 28 aprile 2017:

1.1 all'articolo 6, della propria Ordinanza n. 14/2017, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Art. 6
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato:
 - a) sulle spiagge libere: dai Comuni competente per territorio;
 - b) nelle aree in concessione: a cura dei concessionari e/o gestori;
 - c) sulle spiagge libere con servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19: dai soggetti convenzionati di cui all'articolo 7 del predetto Regolamento.

1.2 l'articolo 7 della propria Ordinanza n. 14/2017 è sostituito dal seguente:

Art. 7
SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO

1. I comuni costieri, i concessionari/gestori e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, hanno facoltà di organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata mediante l'elaborazione di un piano organico tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue.
2. Il servizio di salvataggio organizzato in forma collettiva/associata, deve rispettare, in ogni caso, le disposizioni di cui alla presente ordinanza di sicurezza balneare prevedendo, in particolare, la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 100 metri consecutivi di fronte mare o frazione, fatta salva la possibilità per i comuni di ricorrere sulle spiagge libere alle previsioni di cui all'articolo 8. Il ricorso da parte dei comuni all'apposizione della cartellonistica monitoria indicata nell'articolo da ultimo citato piuttosto che alla fornitura del servizio di salvamento, presuppone l'effettuazione di un'opportuna ed autonoma valutazione del rischio per la sicurezza della balneazione insito nel particolare tratto di spiaggia libera preso in considerazione, considerando la fornitura del servizio di salvataggio quale soluzione più garantista.
3. Il piano organico dovrà riportare: gli stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue per i quali sia condiviso il servizio, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, i locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso.
4. Il piano organico deve essere comunicato alla Capitaneria di porto di Gaeta entro e non oltre il giorno precedente alla sua attivazione.
5. In caso di mancata adozione dei piani, i soggetti di cui al precedente punto 1 del presente articolo, hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio.

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI FINALI

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
2. Le eventuali violazioni sono punite ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della navigazione ovvero ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
3. È abrogata qualsiasi altra disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza, che reca, in allegato, per facilità di consultazione, la versione consolidata della vigente Ordinanza n. 14/2017, che reca in carattere **grassetto corsivo** le modifiche ed integrazioni adottate con il presente provvedimento ordinatorio.
4. La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, a quello degli Uffici Marittimi dipendenti nonché agli albi pretori dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gaeta

Gaeta, (data come da protocollo)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO NAPOLITANO

In Data/On Date:
mercoledì 4 maggio 2022 18:26:08



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

Via Docibile n. 25 - 04024 Gaeta (Latina)
e-mail: cpgaeta@mit.gov.it; cp-gaeta@pec.mit.gov.it
Tel 0771460100 – 0771460088

“Ordinanza di sicurezza balneare”

ORDINANZA N. 14/2017

Il Capo del Circondario Marittimo di Gaeta e Comandante del Porto di Gaeta:

VISTO: l'art. 8, della Legge 8 luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172";

VISTO: il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'art. 65, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO: il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28, della Legge 4 giugno 2010, n. 96”;

VISTA: la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13, e ss.mm.ii. recante “L'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTA: la D.G.R. n. 2816, del 25.05.1999, così come modificata dalla D.G.R. n. 1161, del 30.07.2001, recante “linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01.04./31678, in data 30.03.2006, del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto – “Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua”;

VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01.04./34660, in data 07.04.2006, del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto – “Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo”;

VISTE: le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTE: le proprie Ordinanze Compartimentali n. 53/2007, in data 07.05.2007, e n. 38/2012, in data 01.06.2012;

VISTA: la precedente Ordinanza n. 29/2014, in data 29.05.2014;

VISTO: il dispaccio protocollo 103966, in data 29.08.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare”;

CONSIDERATI: gli esiti della riunione di coordinamento direzionale svolta in data 11.04.2017, nel corso della quale si è proceduto a discutere l'opportunità di apportare alcune modifiche alla precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2014;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione

del demanio marittimo lungo il litorale di giurisdizione compreso tra i Comuni di Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno;
VISTI: gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 56 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, così come indicati nelle ordinanze balneari emanate da ciascun Comune costiero, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Nel caso in cui tali strutture intendano aprire al pubblico per la balneazione prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, devono assicurare il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali le suddette strutture potranno restare aperte soltanto per fini elioterapici, con il conseguente obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; la stessa deve essere ben visibile, di materiale resistente alle intemperie, redatta in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.

Art. 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta riservate alla balneazione sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:
 - 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
 - 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare.Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.
2. I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell'apertura, devono:
 - a) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo per evitarne lo spostamento.
Qualora i concessionari non adempiano a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO"**, fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibili e redatti in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.
Tali cartelli dovranno essere posizionati in conformità a quanto previsto al successivo art. 6, punto 2, lettera e).

Nel caso di rimozione/deterioramento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

- b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
 - c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
 - d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
3. Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore). È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

Art. 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
- d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali.
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- h) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti.

Art. 4

ESERCIZIO DELLA PESCA

1. Durante l'orario di balneazione, nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo

di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2.

Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione.

2. La pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:
 - a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
 - b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 metri.
3. È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
4. I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

Art. 5

SPIAGGE LIBERE

1. È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 2, relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
2. Qualora i Comuni non adempiano alla disposizione di cui al punto 2, lettere a) e b) dello stesso art. 2, hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con le seguenti diciture:
 - a) "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO".
 - b) "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO".
3. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.
4. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

Art. 6

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato:

a) sulle spiagge libere: dai Comuni competente per territorio;

b) nelle aree in concessione: a cura dei concessionari e/o gestori;

c) sulle spiagge libere con servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19: dai soggetti convenzionati di cui all'articolo 7 del predetto Regolamento.

2. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:

a) organizzare e garantire, ogni *100 metri* di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con un assistente abilitato al salvamento provvisto di almeno uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P."

- brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);
- b) assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:
- indossino una maglietta di colore rosso con scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione ("SALVATAGGIO");
 - siano dotati di fischietto;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, sulla torretta di avvistamento o nella postazione appositamente predisposta sull'arenile, oppure in mare, sul natante di servizio;
- c) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Qualora, per la peculiarità del tratto di spiaggia non sia sufficiente tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:
- un binocolo;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o *bay watch* sul rullo fissato saldamente al terreno;
 - un paio di pinne;
- d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino* o *battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:
- n. 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
 - un mezzo marinaio o gaffa;
 - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
- Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnante munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;
- e) posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia destinata alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello

- stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri di fronte mare;
- f) adibire un locale o un'area ombreggiata, adeguatamente segnalati, a primo soccorso, all'interno dei quali devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
- due bombole di ossigeno medicale da lt. 1 cadauna;
 - due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico;
 - un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo “pocket mask” o similari;
 - un dispositivo maschera-pallone (tipo “Ambu”) o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- g) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti;
- h) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;
- i) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi;
- j) compilare ed inviare all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, nel caso in cui vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante; la predetta scheda dovrà essere inviata al seguente contatto e-mail cpgaeta@mit.gov.it ovvero al numero di fax 0771/464724;
- k) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la *“Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”* emanato in ottemperanza dell'art.7, comma 11, del dlgs 13.9.2012, n. 158 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, convertito con modificazioni dalla Legge 28.11.2012, n. 189, al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività balneari rientranti nel campo di applicazioni ai sensi dell'art. 5, ed alle tempistiche di attuazione in esso previste.
3. È data facoltà al concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui alla precedente punto “2” lettera “d”, una moto d'acqua (acquascooter) nel rispetto della disciplina di cui al vigente “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Gaeta”, per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
- i nominativi e i titoli – *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* – del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 - polizza assicurativa (*da allegare copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter;
- b) installazione di un corridoio di lancio;
- c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.
4. Le moto d'acqua devono:
- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
 - essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
 - riportare la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
 - essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità.
5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza delle persone in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
6. È, altresì, consentito l'utilizzo in aggiunta al natante di cui al precedente comma 2, lett. d), di attrezzature a propulsione elettrica, certificate/omologate per il servizio cui sono destinate, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido ed all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature.
7. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

Art. 7

SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO

- 1. I comuni costieri, i concessionari/gestori e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, hanno facoltà di organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata mediante l'elaborazione di un piano organico tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue.**
- 2. Il servizio di salvataggio organizzato in forma collettiva/associata, deve rispettare, in ogni caso, le disposizioni di cui alla presente ordinanza di sicurezza balneare prevedendo, in particolare, la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 100 metri consecutivi di fronte mare o frazione, fatta salva la possibilità per i comuni di ricorrere sulle spiagge libere alle previsioni di cui all'articolo 8. Il ricorso da parte dei comuni all'apposizione della cartellonistica monitoria indicata nell'articolo da ultimo citato piuttosto che alla fornitura del servizio di salvamento,**

presuppone l'effettuazione di un'opportuna ed autonoma valutazione del rischio per la sicurezza della balneazione insito nel particolare tratto di spiaggia libera preso in considerazione, considerando la fornitura del servizio di salvataggio quale soluzione più garantista.

- 3. Il piano organico dovrà riportare: gli stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue per i quali sia condiviso il servizio, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, i locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso.**
- 4. Il piano organico deve essere comunicato alla Capitaneria di porto di Gaeta entro e non oltre il giorno precedente alla sua attivazione.**
- 5. In caso di mancata adozione dei piani, i soggetti di cui al precedente punto 1 del presente articolo, hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio.**

(Ordinanza n. 35/2022 del 30.05.2022, e.c. versione consolidata)

Art. 8

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

1. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, nei modi previsti dagli articoli 6 e 7, i Comuni costieri devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**, la stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, allegato alla presente ordinanza.
2. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare i controlli sulla permanenza della segnaletica indicata al comma precedente e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino.

Art. 9

PUBBLICITÀ DELL'ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione balneare in tutte le strutture di cui all'art. 1 e deve essere resa di pronta consultazione a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

Art. 10


DISPOSIZIONI FINALI

5. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
6. Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi dell'art. 1231, del Codice della Navigazione, ovvero, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, sempre del Codice della navigazione, nonché dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ed in base ad ogni altra norma vigente e pertinente.
7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 29/2014, in data 29.05.2014, citata in premessa.
8. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

9. La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, a quello degli Uffici Marittimi dipendenti nonché agli albi pretori dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gaeta

Gaeta, 28 aprile 2017

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Andrea V. ARDI*





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA**

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento

 <p>Numero Blu Emergenza in Mare</p>	<p>1530 CHIAMATA GRATUITA</p>
3° M.R.S.C. Civitavecchia (<i>Centro secondario di soccorso Guardia Costiera</i>)	0766.366420
Capitaneria di Porto di Gaeta	0771.460100
<i>sala operativa</i>	0771.460088
Ufficio Locale Marittimo di Formia	0771.21552
Delegazione di Spiaggia Scauri	0771.681209
Centrale Operativa Vigili del Fuoco	115
Lazio Emergenza Sanitaria	118
Ospedale di Formia/Gaeta - <i>centralino</i>	0771.7791
Ospedale di Fondi - <i>centralino</i>	0771.5051
Ospedale di Terracina - <i>centralino</i>	0773.7081
Ente Sanitario con Camera Iperbarica - centralino: Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina (ICOT)	0773.6511

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA denominazione: Roma Radio	CH 16 (24)	
3° M.R.S.C. CIVITAVECCHIA (Centro Secondario di Soccorso G.C.)		
Nominativo Internazionale:	I C I 03	CH 16
CAPIT. DI PORTO DI GAETA denominazione	Compamare Gaeta	CH 16 (<i>h24</i>)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FORMIA denominazione	Locamare Formia	CH 16 (<i>dalle 08 alle 20</i>)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA – GUARDIA COSTIERA
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(INVIARE AL FAX 0771/464724 – e-mail: cpgaeta@mit.gov.it)

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri
<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO	STATO DEL TEMPO
<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO	STATO DEL MARE
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO - ETA' M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ALTRO	DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
.....	ANNOTAZIONI
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore	



 **ATTENZIONE!**

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

 **WARNING!**

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE

 **ACHTUNG!**

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE

 **ATTENTION!**

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE

 **¡ATENCIÓN!**

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE

 **ATENȚIE!**

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE

 **انتبه!**

الاستحمام يست أمنة لعدم وجود خدمة الإنقاذ

LOGO
COMUNE

